

Definizione dei criteri per il conteggio degli anni d'iscrizione e al calcolo dei crediti formativi universitari

1. Il conteggio degli anni d'iscrizione deve considerare il primo anno d'ingresso in ateneo per ciascun livello di corso di studio con riferimento all'anno di corso (non si tiene conto delle carriere precedenti svolte in altri atenei).
2. Gli studenti, che a seguito di trasferimento, passaggio interno o abbreviazione di carriera (II laurea, immatricolazione per rinuncia o decadenza) vengano iscritti al 2° o al 3° anno potranno beneficiare delle condizioni previste dalla legge solo per gli anni rimanenti (3 o 2 anni).
3. Casistica:
 - a. A.A. 2018/2019 Studente iscritto al 1°anno di corso: sia lo studente standard sia lo studente che ha effettuato passaggio interno di corso o trasferimento in ingresso o immatricolazione con abbreviazione di carriera. Per queste tipologie di studenti vale solo il criterio dell'ISEE.
 - b. A.A. 2018/2019 Studente iscritto al 2°anno di corso:
 - i. Per lo studente standard vengono calcolati i 10 cfu conseguiti entro la data del 10/08/anno d'iscrizione+1
 - ii. Per lo studente iscritto che per effetto di un passaggio interno di corso o un trasferimento in ingresso o un'immatricolazione con abbreviazione di carriera che abbia ottenuto una convalida di CFU, vengono calcolati i 10 cfu derivanti dalle attività convalidate. Per questa tipologia di studenti nell'anno accademico successivo vengono calcolati solo i cfu sostenuti in Insubria (**la convalida non dovrà essere più riconsiderata**)

- c. A.A. 2018/2019 Studente iscritto al 3°anno di corso:
 - i. Per lo studente standard vengono calcolati 25 cfu conseguiti tra il 10/08/n-1 e il 10/08/n
 - ii. Per lo studente iscritto che ha effettuato un passaggio interno di corso o un trasferimento in ingresso o un'immatricolazione con abbreviazione di carriera che abbia ottenuto una convalida di CFU, vengono calcolati i 25 cfu dalla convalida derivanti dalle attività convalidate. Per questa tipologia di studenti nell'anno accademico successivo vengono calcolati solo i cfu sostenuti in Insubria (**la convalida non dovrà essere più riconsiderata**)
- d. A.A. 2018/2019 Studente iscritto al 1°anno fuori corso finale:
 - i. Valgono le stesse regole dello studente iscritto al 3°anno di corso
- e. Ripresa studi a seguito di interruzione:
 - i. Vale la regola dell'anno di corso in cui lo studente rinnoverà l'iscrizione

4. Attività didattiche convalidate:

- a. Le attività didattiche convalidate da considerare ai fini del calcolo dei CFU sono solo quelle presenti nel nuovo libretto per i passaggi di corso e i trasferimenti in ingresso (gli esami sono caricati con la data originaria di superamento); nel caso di abbreviazione di carriera (II laurea, immatricolazione per rinuncia o decadenza) le attività didattiche considerate sono quelle convalidate con la data della delibera di riconoscimento.

5. Sbarramenti:

- a. Per i corsi di laurea con sbarramenti d'iscrizione, vale a dire il corso di laurea in economia e management, informatica, medicina e odontoiatria e i corsi dell'area sanitaria (U010, F004, L001,

L002, L003, L004, L005, L006, L007, L008, L009, L010 e L011) il calcolo dei CFU viene effettuato con riferimento all'anno di corso in vigore alla data del calcolo del contributo unico: ad esempio uno studente che rinnova l'iscrizione al 2° anno in corso beneficia del calcolo dei 10 cfu; qualora a seguito dello sbarramento lo studente venga retrocesso al 1° anno fuori corso intermedio o ripetente non si opera alcuna modifica al contributo calcolato fino alla durata normale + 1 del corso di laurea a cui è iscritto.

6. CFU da considerare

- a. Vengono considerati solo i cfu IN PIANO, i cfu riconosciuti o convalidati in piano, i cfu conseguiti in Erasmus.
- b. Non vengono considerati i cfu sovrannumerari.

7. Corsi di laurea in modalità PART-TIME

- a. Si applicano i criteri sopra indicati per la durata normale del corso di studio + 1